

Regolamento che modifica il regolamento recante misure volte a limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini nei ruminanti

Base giuridica: Adottato dall'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare xx.xx.xxxx a norma dell'articolo 25 dei regolamenti n. 631 del 6 aprile 2022 sulla salute degli animali (regolamento sulla salute degli animali), cfr. legge n. 124 del 19 dicembre 2003 sulla produzione alimentare e la sicurezza alimentare ecc. (legge sugli alimenti), articoli 14, 15 e 19, decisione di delega n. 1790 del 19 dicembre 2003 e decisione di delega n. 884 del 5 maggio 2004.

I

Il regolamento n. 2374, del 27 settembre 2024, recante misure volte a limitare la diffusione della febbre catarrale nei ruminanti è così modificato:

L'articolo 1, secondo comma, è formulato come segue:

Il regolamento si applica alle imprese e alle persone in relazione ai movimenti nazionali di animali e materiale germinale dalla zona d'azione e da e verso la zona di vaccinazione. Il regolamento si applica anche alle imprese e alle persone che scelgono di vaccinare i ruminanti contro la febbre catarrale degli ovini nella zona di vaccinazione.

L'articolo 4 è soppresso.

Il nuovo articolo 4 recita:

Articolo 4 Requisiti per gli animali [ruminanti] spostati fuori dalla zona d'azione

Gli animali spostati fuori della zona d'azione devono essere tenuti al chiuso per almeno 15 giorni prima del trasferimento e sottoposti a una test PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini con esito negativo non prima del quindicesimo giorno dopo che l'animale è stato collocato al chiuso.

L'operatore dello stabilimento di origine registra le date in cui gli animali sono stati tenuti al chiuso prima di essere trasferiti e i risultati dei test, conformemente ai requisiti di cui alla prima sottosezione.

I requisiti della presente disposizione non si applicano quando:

- a) *Gli animali sono spostati nei pascoli di montagna*
- b) *Gli animali sono inviati al macello*
- c) *I camelidi sono spostati in relazione all'accoppiamento*
- d) *I vitelli da ingrasso sono spostati dopo il 1° ottobre per essere detenuti dall'acquirente almeno fino al 1° dicembre*
- e) *Gli animali sono spostati nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 15 marzo, ad eccezione dei bovini e dei camelidi gravidi.*

L'articolo 5 è soppresso.

Il titolo dell'articolo 6 è così formulato:

Articolo 6 Requisiti per materiale germinale proveniente da altri animali [ruminanti] diversi dai bovini spostati fuori dalla zona di azione

L'articolo 6A recita come segue:

Articolo 6A Requisiti per gli animali [ruminanti] e il materiale germinale spostati fuori dagli stabilimenti situati nella zona di vaccinazione con un test positivo per il virus della febbre catarrale degli ovini

Quando gli animali e il materiale germinale sono spostati fuori da stabilimenti situati nella zona di vaccinazione in cui gli animali o i prodotti sono risultati positivi al test PCR per il virus della febbre catarrale degli ovini:

a) gli animali devono essere tenuti al chiuso per almeno 15 giorni ed essere risultati negativi a un test PCR effettuato non prima del quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'animale è stato collocato al chiuso prima di essere spostato fuori dallo stabilimento.

b) le disposizioni per i movimenti di materiale germinale da altri animali [ruminanti] diversi dai bovini di cui all'articolo 2 dei regolamenti sul materiale germinale, cfr. articoli 16, 22 e 38 del regolamento (UE) 2020/686, si applicano per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini.

Un test PCR positivo per il virus della febbre catarrale degli ovini che attiva le prescrizioni per gli animali e il materiale germinale è costituito da risultati di test che non risalgono a più di tre mesi.

L'operatore dello stabilimento di origine registra le date in cui gli animali sono stati tenuti al chiuso prima di essere spostati e i risultati dei test, conformemente ai requisiti di cui alla prima sottosezione.

I requisiti della presente disposizione non si applicano quando:

- a) Gli animali vengono spostati nei pascoli di montagna*
- b) Gli animali sono inviati al macello*
- c) Gli animali sono spostati nel periodo dal 1° dicembre al 15 marzo, ad eccezione dei bovini e dei camelidi gravidi*
- d) Materiale germinale raccolto da animali nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 15 marzo.*

L'articolo 7 recita come segue:


Articolo 7 Vaccinazione degli animali nella zona di vaccinazione

La vaccinazione dei ruminanti contro il virus della febbre catarrale degli ovini è consentita nella zona di vaccinazione.

L'allegato 1 ha la seguente formulazione:

Allegato 1 - Zona d'azione

La zona d'azione è indicata in giallo sulla mappa:



La zona d'azione comprende i seguenti comuni:

Rogaland:

Utsira, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bogn, Karmøy, Sauda, Suldal, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Kvitesøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, **Eigersund**, Sokndal e Lund.

Agder:

Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Åseral, Bygland, Evje and Hornnes, Åmli, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei e Gjerstad.

Telemark:

Kragerø, Drangedal, Nissedal, Nome, Bamble, Porsgrunn, Skien e Siljan.

Vestfold:

Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten e Holmestrand.

Buskerud:

Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen e Lier.

Akershus:

Bærum, Asker, Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Lørenskog, Enebakk, Ås e Vestby.

Oslo:

Oslo

Innlandet:

Eidskog.


Østfold:

Indre Østfold, Rakkestad, Våler i Østfold, Skiptvet, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Råde e Moss.

L'allegato 2 ha la seguente formulazione:

Allegato 2 - Zona di vaccinazione

La zona di vaccinazione è indicata in rosa e arancione sulla mappa:



La zona di vaccinazione comprende le contee di Rogaland, Agder, Buskerud, Telemark, Oslo, Akershus, Vestfold e Østfold. La zona di vaccinazione comprende anche i comuni di Sveio e Etne nella contea di Vestland e i comuni di Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Gran, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Slidre, Østre Toten, Vestre Toten e Eidskog nella contea di Innlandet.

II

Le modifiche entreranno in vigore il 28 aprile 2025.